

Abstract. *L'art. 33 della Convenzione di Montreal, ratificata dall'Italia con l. n. 12 del 2004, nell'individuazione del foro competente per le controversie in materia di trasporto aereo internazionale, indica fori alternativi i quali operano quali criteri di collegamento giurisdizionale e non come criteri di competenza funzionale. Il termine «Tribunale» impiegato dalla disposizione in esame - «l'azione per il risarcimento del danno è promossa, a scelta dell'attore, nel territorio di uno degli Stati parti, o davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione» - , infatti, indica l'autorità giudiziaria di ciascun Paese aderente intesa come Ufficio giudiziario. Si che i criteri di competenza per materia, valore e territorio, restano soggetti alle norme processuali dello Stato nel quale l'attore decide di intraprendere il giudizio come chiarito anche dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 15028/05. Ne deriva che per il risarcimento del danno derivante dallo smarrimento del bagaglio, quantificato in euro 5.000 o nella diversa somma comunque inferiore al limite della competenza per valore, vista la Convenzione di Montreal del 1999 ed il codice del consumo, è competente dal punto di vista della competenza funzionale, per territorio e per materia, il giudice di Pace del luogo di residenza dell'attore.*

* * * * *

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI PERUGIA

Nella persona del dott.ssa S.L. ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato dall'Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notificante di Perugia in data 28 febbraio 2013 da:

P.M., residente in Perugia (...), rappresentato e difeso, giusta delega in calce all'atto di citazione, dall'avv. D.D. del foro di Salerno, con elezione di domicilio in Perugia, presso lo studio dell'avv. C.A.A., sito in via (...)

Attore

c o n t r o

V. Airlines S.p.A., con sede legale in (...) Barcelona, Spagna, numero di identificazione fiscale (...), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, M.A.A., rappresentata e difesa, nel presente procedimento congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti L.P. e M.M. del foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi sito in (...), in forza di procura generale alle liti conferita ai medesimi procuratori in data 11 maggio (...). In forza dei poteri loro conferiti da V.A. S.p.A, gli avv.ti L.P. e M.M. dichiarano di nominare e

costituire co-difensore di detta Società nel presente procedimento, con poteri congiunti e disgiunti, l'avv. M.T. del foro di Perugia, con domicilio presso e nello studio di quest'ultimo sito in (...)

Convenuto

E contro

I.L. Aereas de Espana S.p.A., Direzione Generale per l'Italia con sede in (...), in persona del procuratore speciale per la Repubblica italiana, P.T.A., giusta procura speciale (...), rappresentata e difesa, giusta delega in calce all'atto di citazione avversario anche disgiuntamente dall'avv. M.G. del foro di Roma e dall'avv. L.B. del foro di Perugia con domicilio presso lo studio di quest'ultima sito in (...)

Convenuta

Oggetto: contestata incompetenza funzionale e per materia del giudice adito.

Conclusioni dell'attore: accertare e dichiarare, per i motivi esposti, il grave inadempimento della V. Airlines S.p.A. e della I.L. Aereas (vettore contrattuale) nell'esecuzione del contratto di trasporto concluso con il sig. M.P. e relativo al trasporto del sig. M.P. medesimo e del suo bagaglio sui voli V. Airlines (...)/I. (...) (Roma-Barcellona) del 27.08.2012 e (...) (Barcellona-Palma di Maiorca) del 27.08.2012 e conseguentemente condannare la V. Airlines e la I.L. Aereas, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. solidalmente e/o cumulativamente al risarcimento in favore del signor M.P. di tutti i danni patrimoniali e non, da quest'ultimo subiti in conseguenza del suddetto inadempimento contrattuale e derivanti dallo smarrimento del bagaglio imbarcato sul predetto volo, danni che ammontano ad € 5.000,00 ovvero a quella diversa somma che sarà accertata e determinata in corso di causa anche se del caso mediante liquidazione in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dal 27.08.2012 il tutto entro il limite di competenza del Giudice adito, con espressa rinuncia al supero. Condannare la V. Airlines e/o la I.L. Aereas in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., solidalmente, al pagamento delle spese tutte di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario. Con salvezza di ogni ulteriore diritto e ragione di credito.

Conclusioni del convenuto V. Airlines S.p.A.: in via preliminare per i motivi esposti in narrativa declinare la propria competenza per materia e comunque funzionale a conoscere le domande proposte da parte attrice ai sensi dell'art. 33 della Convenzione di Montreal del 1999 e, per l'effetto, ordinare la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale territorialmente competente. Sempre in via preliminare accertare e dichiarare anche l'incompetenza per territorio dell'ufficio del Giudice di Pace adito e, per l'effetto dell'accoglimento della presente eccezione di incompetenza per territorio unitamente all'eccezione di incompetenza funzionale di cui al punto che precede, disporre la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale (od omologo Giudice) di Barcellona ovvero

innanzi al Tribunale (od omologo Giudice) di Palma di Maiorca. In subordine, nella denegata ipotesi che non venisse accolta l'eccezione di incompetenza per territorio del foro adito, accertare e dichiarare la competenza del Tribunale di Perugia. Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del signor P. in relazione alla pretesa risarcitoria. Accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità di V. Airlines in relazione ai fatti di causa e rigettare le domande proposte e, in via subordinata, l'irrisarcibilità degli asseriti danni lamentati dall'attore in quanto assolutamente non provati e, per l'effetto, rigettare la relativa richiesta risarcitoria. In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuta una eventuale responsabilità in capo a V. Airlines in relazione agli asseriti danni lamentati da parte attrice, limitare il risarcimento all'effettivo danno accertato e in ogni caso non oltre il limite fissato dall'art. 22 della Convenzione di Montreal.

Conclusioni della Convenuta I.L. Aereas: in via preliminare, accertare e dichiarare la decadenza dell'attore dal promuovere il presente giudizio. In via principale, nel merito, accertare il difetto di legittimazione passivo in capo ad I.L. Aereas, e, per l'effetto, estrometterla dal giudizio. In via subordinata, rigettare integralmente le domande attoree in considerazione della loro infondatezza. In via ulteriormente subordinata, liquidare l'eventuale risarcimento in favore dell'attore in conformità a quanto previsto dall'art. 22 della Convenzione di Montreal del 1999. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28 febbraio 2013 parte attrice P.M. conveniva avanti a questo giudice V. Airlines SA e I.L. Aereas de Espana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, per sentire accertare e dichiarare, per i motivi esposti, il grave inadempimento della V. Airlines e della I.L. Aereas (vettore contrattuale) nell'esecuzione del contratto di trasporto concluso con il sig. M.P. e relativo al trasporto del sig. M.P. medesimo e del suo bagaglio sui voli V. Airlines S.p.A. (...) (Roma-Barcellona) del 27.08.2012 e (...) I. (Barcellona-Palma di Maiorca) del 27.08.2012 e conseguentemente condannare la V. Airlines S.p.A. e la I.L. Aereas, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. solidalmente e/o cumulativamente, al risarcimento in favore del sig. M.P. di tutti i danni patrimoniali e non da quest'ultimo subiti in conseguenza del suddetto inadempimento contrattuale e derivanti dallo smarrimento del bagaglio imbarcato sul predetto volo, danni che ammontano ad € 5.000,00 ovvero a quella diversa somma che sarà accertata e determinata in corso di causa, anche se del caso mediante liquidazione in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a far data dal 27.08.2012.11 tutto entro il limite di competenza del Giudice adito, con espressa rinuncia al supero. Condannare la V. Airlines S.p.A. e/o la I.L. Aereas, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., solidalmente, al pagamento delle spese tutte di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario. Con salvezza di ogni ulteriore diritto e ragione di credito. Parte attrice asseriva nella domanda introduttiva l'inadempimento contrattuale delle convenute derivante dallo smarrimento del

bagaglio imbarcato sul volo Roma-Barcellona e Barcellona-Palma di Maiorca per i danni di € 5.000,00.

Parte convenuta V.A. S.p.A. rappresentava, in via preliminare, l'incompetenza per territorio e quindi per materia del giudice adito in favore della competenza del Tribunale, contestando la domanda in punto di responsabilità e chiedendone il rigetto.

Parte convenuta I.L. Aereas Espana SA, in via preliminare, chiedeva di accertare e dichiarare la decadenza dell'attore dal promuovere il presente giudizio. In via principale, nel merito, accertare il difetto di legittimazione passivo in capo ad I.L. e per l'effetto estrometterla dal giudizio. In via subordinata, rigettare integralmente le domande attoree perché infondate.

In data 29 maggio 2013 il Giudice, a scioglimento della riserva dell'udienza del 22.05.2013, visto il disaccordo delle parti sulle questioni preliminari sollevate dalle stesse, fissava udienza di precisazione conclusioni in punto di incompetenza per materia e funzionale del giudice adito, per il giorno 12 giugno 2013 con termine per note conclusive fino a tale udienza.

Pertanto il Giudice, all'udienza del 12.06.2013, precisate le conclusioni in punto di incompetenza per materia e funzionale del giudice adito, tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione preliminare sollevata dalle parti convenute non è fondata.

Riguardo l'eccezione di incompetenza funzionale del giudice adito si rileva che in relazione all'art. 33, comma 1, della Convenzione di Montreal è competente il tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto o davanti al tribunale del luogo di destinazione.

Pertanto intendendo con il termine «Tribunale» l'autorità giudiziaria di ciascun Paese aderente inteso come Ufficio Giudiziario e quindi in relazione al valore della domanda *ex* art. 10 c.p.c., nel caso in esame pari ad € 5.000,00.

Anche la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 15028/05 ha affermato che con l'art. 33 della Convenzione di Montreal è stato predisposto solo il criterio di collegamento al fine di determinare lo Stato aderente e non il criterio attributivo della competenza interna dello Stato aderente del quale è stata determinata la giurisdizione.

È evidente che del tutto infondata è l'eccezione di incompetenza per materia del Giudice adito e pertanto l'eccezione medesima dovrà essere rigettata.

Tali eccezioni risultano prevalenti ed assorbenti sulle altre. Tuttavia si rappresenta che riguardo la carenza di legittimazione attiva del deducente sig. P.M. si rileva che lo stesso ha stipulato un contratto di viaggio e non la ditta C.

Infatti il sig. P. ha stipulato un contratto di viaggio con il vettore aereo I. con volo effettuato da V. Airlines e ciò risulta dal biglietto elettronico e dallo stesso tagliando aereo, consegnando infatti al vettore aereo la propria valigia il quale in conseguenza ha rilasciato regolare tagliando bagaglio.

Sulla carenza di legittimazione passiva dei due vettori aerei si rileva che tale eccezione è priva di fondamento, vista la conclusione del contratto tra parte attrice e le società convenute. Infatti ogni responsabilità relativa al trasporto del bagaglio non può che essere attribuita in via esclusiva al vettore, anche se questi si affida a terzi per adempiere la propria obbligazione di trasporto e riconsegna del bagaglio.

Pertanto il Giudice, in relazione alle considerazioni sopra formulate, vista la Convenzione di Montreal del 1999 ed il codice del consumo, rigetta ogni avversa eccezione ritenendo competente, dal punto di vista della competenza funzionale, per territorio e per materia, il giudice adito.

Pertanto pronuncia tale sentenza non definitiva, proseguendo l'istruzione del presente procedimento. Nulla per le spese in questa fase. Sentenza non definitiva.

PQM

Il Giudice di pace, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza deduzione ed eccezione, nella causa promossa da P. M. contro V. Airlines S.p.A. e I. L. Aereas de Espana S.p.A. così provvede:

- 1) rigetta ogni avversa eccezione ritenendo competente, dal punto di vista della competenza funzionale, per territorio e per materia, il giudice adito.
- 2) rimette la causa sul ruolo per la continuazione dell'istruttoria.
- 3) nulla per le spese in questa fase.
- 4) Sentenza non definitiva.

Così deciso in Perugia il 8 luglio 2013

Il Giudice di Pace